

COMUNE DI MONTIANO
(Provincia di Forlì-Cesena)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 08 aprile 2021

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Piano Generale degli Impianti	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione-autorizzazione	5
Articolo 5 - Funzionario Responsabile dell'entrata	7
Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari	7
Articolo 7 - Anticipata rimozione	7
Articolo 8 - Divieti e limitazioni	8
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	8
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	9
Articolo 11 – Presupposto del canone	9
Articolo 12 - Soggetto passivo	10
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone	10
Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio	10
Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	11
Articolo 16 – Dichiarazione	12
Articolo 17 - Pagamento del canone	12
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione	13
Articolo 19 - Accertamento e riscossione coattiva	13
Articolo 20 - Sanzioni	14
Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	14
Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari	14
Articolo 23 – Riduzioni	15
Articolo 24 - Esenzioni	15
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	17
Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni	17
Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni	17
Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette	17
Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni	17
Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni	18
Articolo 30 – Affissioni d'urgenza e funebri	19
Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo	19
Articolo 32 - Riduzione del diritto	20
Articolo 33 - Esenzione dal diritto	20
Articolo 34 - Pagamento del diritto	20
Articolo 35 - Norme di rinvio	21
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	21
Articolo 36 – Disposizioni generali	21
Articolo 37 - Funzionario Responsabile dell'entrata	21
Articolo 38 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	21
Articolo 39 - Altre occupazioni	22

Articolo 40 - Occupazioni abusive.....	22
Articolo 41 - Richiesta di occupazione	23
Articolo 42 - Istruttoria della richiesta	24
Articolo 43 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito Cauzionale	24
Articolo 44 - Obblighi del concessionario	25
Articolo 45 - Durata delle concessioni.....	25
Articolo 46 - Titolarità della concessione	26
Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione	26
Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione	26
Articolo 49 - Rinnovo e disdetta della concessione	27
Articolo 50 - Limiti delle occupazioni.....	27
Articolo 51 - Uso dell'area concessa	28
Articolo 52- Occupazioni con Dehors non stagionali - Oggetto e definizioni.....	28
Articolo 53- Ubicazione del dehors non stagionali.....	29
Articolo 54- Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors "non stagionali"	29
Articolo 55 - Criteri procedurali per l'installazione dei dehors non stagionali	30
Articolo 56 - Durata e rinnovo della concessione di suolo pubblico dei dehors non stagionali.....	30
Articolo 57 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	31
Articolo 58 - Classificazione delle strade	31
Articolo 59 - Modalità di applicazione del canone	31
Articolo 60 - Soggetto passivo.....	32
Articolo 61 - Agevolazioni	33
Articolo 62 - Esenzioni	33
Articolo 63 - Criteri di determinazione e versamento del canone per le occupazioni permanenti	34
Articolo 64 - Criteri di determinazione e versamento del canone per le occupazioni temporanee ...	35
Articolo 65 - Rimborsi e compensazione.....	35
Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva	36
Articolo 67 - Sanzioni.....	36
CAPO V – CANONE MERCATALE	37
Articolo 68 – Disposizioni generali	37
Articolo 69 - Funzionario Responsabile dell'entrata.....	37
Articolo 70 - Domanda di occupazione	37
Articolo 71 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	37
Articolo 72 - Classificazione delle strade	38
Articolo 73 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	38
Articolo 74 - Occupazioni abusive.....	38
Articolo 75 - Soggetto passivo.....	39
Articolo 76 - Agevolazioni	39
Articolo 77 - Esenzioni	39
Articolo 78 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee.....	39
Articolo 79 - Accertamento e riscossione coattiva	40
Articolo 80 - Rimborsi e compensazioni	40
Articolo 81 - Sanzioni.....	40

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi ad annualità pregresse.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Nelle more dell'approvazione da parte del competente ufficio tecnico comunale del piano generale degli impianti di cui al successivo articolo 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, in quanto compatibili con quanto previsto nel vigente Regolamento Edilizio e nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

Articolo 3 - Piano generale degli impianti

1. Il Comune di Montiano, in particolare l'U.T.C. cura la predisposizione di un "Piano Generale degli Impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni".
2. Il piano di cui al precedente comma deve contenere:
 - il censimento degli impianti in atto;
 - il programma dei nuovi impianti da eseguire.
3. Il piano Generale degli impianti viene approvato con delibera consiliare, sentito il parere della Commissione Edilizia e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

4. Nella progettazione di questo piano gli impianti devono essere predisposti tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, della salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, delle zone a circolazione limitata o obbligatoria, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.
5. Le superfici degli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono essere altresì suddivisi in:
 - SUPERFICI PUBBLICHE: tra queste dovranno distinguersi quelle destinate ad affissioni di natura commerciale e quelle destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
 - SUPERFICI PRIVATE: da destinare ad affissioni dirette.
6. La realizzazione del piano potrà avvenire anche per stralci funzionali e dovrà prevedere l'utilizzazione per quanto possibile degli impianti già esistenti.
7. Gli impianti pubblicitari non conformi alle disposizioni previste nel piano generale degli impianti dovranno essere rimossi ed eventualmente sostituiti a spese del Comune o del Concessionario se trattasi di "impianti pubblici" e a spese del soggetto passivo se trattasi di impianti destinati ad affissioni dirette.
8. La rimozione è disposta dietro comunicazione agli interessati di raccomandata a.r. con l'evidenziazione dei motivi di contrasto degli impianti da rimuovere con il suddetto piano. In caso di inottemperanza dell'avviso di rimozione entro il termine stabilito l'Ente provvede d'ufficio addebitando le spese sostenute.
9. L'Amministrazione comunale almeno ogni due anni verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modifiche ed integrazioni.
10. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano generale degli impianti per la parte relativa alle pubbliche affissioni si prende atto della situazione esistente a febbraio 2018 come da determina dirigenziale n. 159/2018.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni e modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione - autorizzazioni

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare
2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
3. Nel territorio del Comune di Montiano la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dalla Legge, salvo divieti e limitazioni previsti nei Regolamenti di Polizia Municipale e di Edilizia e/o ordinanze del Sindaco.
4. La quantità degli impianti pubblicitari è connessa alle richieste avanzate dagli interessati nonché alla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

5. Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune di Montiano sono i seguenti: plance, lamiere a muro, posters, cilindri, striscioni, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili.
6. E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale storico o per esigenze di pubblico interesse.
7. L'installazione di impianti pubblicitari da parte di terzi, compresi i nuovi impianti destinati alle affissioni dirette, è subordinata al rilascio di idonea autorizzazione da parte del competente organo comunale; il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla giunta comunale, che disciplina gli oneri a carico del richiedente.
8. Nel caso di richieste concomitanti la scelta è fatta, a parità di contenuti tecnico-estetici, a favore di quella economicamente più vantaggiosa per l'Ente.
9. La domanda, redatta in carta legale e consegnata al protocollo dell'Ente deve contenere i seguenti elementi:
 - indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - ubicazione esatta del luogo in cui deve essere installato l'impianto;
 - progetto completo con l'indicazione della tipologia dell'impianto e delle sue dimensioni;
 - dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato oppure richieste di autorizzazione per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - relazione tecnica sui metodi e sui materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
 - planimetria della zona, con localizzazione dell'impianto che si intende realizzare;
 - documentazione fotografica della zona in cui verrà posizionato l'impianto.
10. Oltre ai dati di cui sopra, il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
11. Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Tecnico Comunale.
12. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale, indirizzata ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.
13. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione dell'installazione dell'impianto, si provvede entro i termini stabiliti dalla L. 241/90 o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia.
14. In caso di diniego sono comunicati ai richiedenti, nei medesimi termini, i motivi del diniego stesso.
15. Fino all'approvazione del Piano generale degli impianti la Giunta Comunale può disporre la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.
16. Di norma gli impianti pubblicitari sono installati, a cura e spese degli interessati, sotto il controllo del competente U.T.C., nel caso in cui venga richiesta l'installazione al Comune e questi disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base di preventivo redatto allo scopo dal competente predetto ufficio.
17. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili) effettuate a cura degli interessati, l'autorizzazione verrà rilasciata dal comando di P.M., previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
18. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento in casi di:

- pubblicità temporanea visiva o acustica effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
19. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
20. L'utente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Ente, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne l'Ente da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione alla pubblicità agli impianti pubblicitari.

Articolo 5 - Funzionario responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i

provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale o da altro Ufficio comunale competente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli, la pubblicità commerciale ambulante su tutto il territorio comunale ed il volantinaggio a mano. E' comunque consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da associazioni ed enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di P.M. previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, luogo e ora di diffusione.
3. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.
4. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
5. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21,00 alle ore 7,00. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche o di edifici di culto.
6. Deroghe ai divieti di cui al presente articolo possono essere consentite, in casi straordinari ed occasionali, con motivata ordinanza sindacale, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. L'Ente, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
4. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, l'Ente può direttamente o per il tramite del Concessionario, effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente ufficio.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'Ente o il Concessionario con immediata copertura in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria e con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la successiva rimozione o cancellazione. Potrà inoltre essere disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco.
4. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. g)¹ e 56, comma 2, lettera d)² del D.lgs. 285/1992 e artt. 203, comma 2, lettera q)³ e 204, comma 2, lettera s)⁴ del D.P.R. 495/1992. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia; ad ogni modo tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla Pubblicità permanente ed ordinaria.

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Per attività economica si intende lo scambio di beni e servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.

¹ Art. 54, comma 1, lettera g): g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

² Art. 56, comma 2, lettera d) D.Lgs. 285/1992: d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

³) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

⁴ s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (

3. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare al canone anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o colui che a qualsiasi titolo dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto⁵.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. I messaggi pubblicitari di superficie superiore a 1.000 mq. vengono conteggiati per la superficie eccedente al 10% .

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie

⁵ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

complessiva fino a 5 metri quadrati. Qualora la superficie complessiva dell'insegna ecceda i 5 metri quadrati la stessa sarà da assoggettare a canone per l'intera superficie.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annua approvata dalla Giunta comunale per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, di durata inferiore all'anno solare, il canone è calcolato applicando la tariffa standard giornaliera, ovvero la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, a mese.
5. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
6. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma 5 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale competente o Concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta all'ufficio competente prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente/concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Allo scopo e al fine di facilitarne i relativi adempimenti di pagamento, il competente ufficio provvederà ad inviare con congruo anticipo modello di pagamento precompilato sulla base di quanto risultante dalle dichiarazioni presentate.
6. In caso di esposizione pubblicitaria di carattere temporaneo il canone è versato in autoliquidazione ed in unica soluzione prima dell'esposizione stessa e all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Montiano rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL 193/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 16 comma 1 del presente Regolamento.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del utente al pagamento rateale.
3. L'utente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro annui.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Ente provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nei casi in cui al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sia stato notificato eventuale avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 con il quale vengono accertate somme dovute per annualità pregresse a titolo di canone e/o relative sanzioni ed interessi ancorché non definitivi, il pagamento viene sospeso e successivamente compensato. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione dell'organo giudiziale competente. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori ad euro 12,00.

Articolo 19 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie in quanto compatibile.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi sia inferiore ad € 16,00.

Articolo 20 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%⁶ del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso di interesse legale vigente. Qualora il ritardo nel versamento sia inferiore a giorni 15 dalla scadenza si applica la sanzione del 10% del canone tardivamente versato.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi

⁶ L'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che l'Ente possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l'intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive.

della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. L'Ente, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite per le Entrate Tributarie all'art. 20 del regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/05/2020.

Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone è dovuto nella misura della tariffa standard di cui al comma 826 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 ovvero deliberata dal competente organo di Giunta. Nel caso in cui la superficie sia superiore a tre metri quadrati, alla superficie eccedente i tre metri viene applicata la medesima tariffa ridotta dell'80%.
2. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno dei veicoli in sosta, compresi i cosiddetti "Camion-vela", di cui all'art. 10 comma 5 del presente regolamento è vietata. In ogni caso tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla Pubblicità ordinaria. Per la pubblicità visiva effettuata con i mezzi di cui al presente comma la tariffa è mensile al mq., si applica per un periodo minimo di 30 gg. ed è pari ad un decimo della tariffa prevista per gli automezzi di cui al presente articolo.

Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura determinata dal competente organo di Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa giornaliera di cui al comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata dal competente organo di Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone applicando la tariffa determinata annualmente dal competente organo di Giunta Comunale.

Articolo 23 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, anche in presenza di sponsor;
 - b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 24 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del DPR 917/1986 purché a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Montiano, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
 - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno

delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;⁷
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

⁷ Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali l'Ente esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Montiano costituiscono servizio di competenza del Comune medesimo.
2. La quantità degli impianti di pubbliche affissioni e la loro distribuzione nel territorio del Comune è quantificata e dettagliata come da determinazione dirigenziale n. 159/2018.

Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare nuovi impianti e/o affidare impianti già esistenti sul territorio comunale per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed l'Ente rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. L'Ente sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019⁸, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70 X 100 e relativi multipli.
3. Il periodo minimo di esposizione è pari a giorni 10 per i manifesti aventi carattere commerciale e 5 giorni per i manifesti non commerciali, compresi i funebri.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - 50% per le richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli
 - 50% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli
 - 100% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da più di dodici fogli
 - 100% per le richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti a tale servizio.
5. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Le disposizioni previste per il canone di pubblicità si applicano in quanto compatibili anche al servizio di pubbliche affissioni.
7. Tutti gli aumenti o riduzioni sono da calcolarsi sulla tariffa base deliberata dalla Giunta.

⁸ La legge n. 160 del 2019 non prevede tariffe specifiche per il diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto occorre determinarle partendo dalla tariffa standard.

Articolo 30 – Affissioni d’urgenza e Funebri

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E’ tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, pari ad Euro 30,00.
2. L’Ente o Concessionario può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, esclusivamente gli annunci e partecipazioni funebri che debbano essere affissi fuori dall’orario di servizio dell’Ente; in questo caso non sarà dovuto il diritto d’urgenza ma esclusivamente il diritto di affissione.
3. L’autorizzazione all’affissione diretta da parte delle Imprese di Pompe funebri dei manifesti di cui al comma precedente è subordinata alla tempestiva comunicazione della nota posizioni dell’affissione stessa, e l’indicazione nei manifesti stessi del periodo esatto di affissione.
4. La mancata presentazione del rendiconto dell’affissione eseguita direttamente (che dovrà avvenire entro il giorno di inizio affissione) o le eventuali irregolarità desumibili dallo stesso o rilevate dall’Ufficio comporteranno, oltre alla rimozione delle affissioni abusive, l’irrogazione da parte dell’Ufficio preposto di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 821, lett. h) della L. 160/2019.
5. In ogni caso la persona fisica incaricata dall’impresa di Pompe Funebri dell’affissione diretta dovrà procedere all’affissione con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l’impianto e senza creare danno ad altri manifesti già infissi già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni modo la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito.
6. L’Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell’affissione o del committente dell’affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell’attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.

Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall’ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l’Ente con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. L’Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione

che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 32 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, la cui affissione è richiesta dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) del DPR 917/1986 purchè a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Montiano, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 33 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montiano e il cui contenuto, in assenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 34 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Montiano rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL 193/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla commissione di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

Articolo 35 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche Affissioni.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 36 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su strade private o aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 37 - Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 38 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, e possono essere permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno⁹, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
- a) "pluriennali", quelle di durata indefinita, o comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti di distribuzione dei carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati su suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc..);
 - b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
5. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono (ad es. occupazioni da parte di pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche, ecc...).

Articolo 39 - Altre occupazioni

- 1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
- 2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
- 3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
- 4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
- 5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 41, comma 6, del presente regolamento.
- 6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle norme del vigente regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Articolo 40 - Occupazioni abusive

- 1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

⁹ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle relative sanzioni, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando, di norma, agli occupanti di fatto il termine di 48 ore per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 67 del presente regolamento. La sanzione di cui al comma 2, dell'art. 67, si applica in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, ed in particolare del canone maggiorato del 50 per cento, sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento da competente pubblico ufficiale.
7. Alle occupazioni abusive non sono riconosciute le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 41 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 38 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in pieno possesso anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15.
 4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
 5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.
 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di Polizia Urbana o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a un'ora e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, previa comunicazione, anche verbale, all'Ufficio di Polizia Municipale almeno 24 ore prima dell'occupazione.

Articolo 42 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Articolo 43 - Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 41;

- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 49.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
 4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
 5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la scadenza di ogni occupazione autorizzata.
 6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in contanti o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare
 7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 44 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizi dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio a tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni d'ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo le opere installate. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 43;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 45 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 20, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 46 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Non è richiesto un nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 46, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 49 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 50 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 51 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi e dagli usi e consuetudini locali.
2. Il concessionario deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 52 - Occupazioni con dehors non stagionali – Oggetto e definizioni

1. Il presente articolo ed i successivi disciplinano la collocazione su suolo pubblico di dehors, inerenti l'arredo urbano, annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino.
2. Il principio guida è che gli esercizi commerciali che si affacciano su strategici spazi pubblici, devono diventare un'estensione delle piazze e delle vie del centro.
L'obiettivo è quello di potenziare la qualità degli spazi di attività commerciali di pubblico esercizio esistenti, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto storico.
Si intende assicurare il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica, coerentemente con i caratteri e i valori storici, architettonici che connotano gli insediamenti del Comune di Montiano.
3. Posto che i “*dehors non stagionali*” costituiscono interventi che non modificano lo stato esteriore dei luoghi in modo permanente, si definiscono come “*dehors non stagionali*” gli elementi singoli o aggregati (mobili o rimovibili) posti, in modo funzionale ed armonico, su suolo pubblico, in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private.
4. Detti “*dehors non stagionali*”, intesi come arricchimento dell'arredo urbano, comprendono una struttura con possibilità di installare tamponamenti superiori e laterali con le caratteristiche specificate.

La composizione dei “*dehors non stagionali*” è classificata come di seguito indicato:

- Tavoli, sedie e poltroncine;
- Pedane;
- Elementi di delimitazione quali parapetti e fioriere;
- Struttura;
- Tamponamenti superiori;

- Tamponamenti laterali di cui al massimo uno fisso e tre mobili (a soffietto, a libro ovvero pieghevoli ed impacchettabili);
- Impianto di illuminazione;
- Apparecchi riscaldanti.

Articolo 53 - Ubicazione dei dehors non stagionali

1. I “*dehors non stagionali*” devono insistere su aree pubbliche individuate come APU o ZTL (Codice della Strada) e da sottoporre o sottoposte a progetti di valorizzazione commerciale.

Articolo 54

Caratteristiche e limiti per l’installazione di “dehors non stagionali”

1. Si premette che qualunque intervento classificabile come “*dehors non stagionale*”, interessando i centri storici, dovrà essere valutato dalla *Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio*, affinché siano assicurati la coerenza con i caratteri socio-culturali e architettonici connotativi del contesto ed il rispetto delle visuali.
2. Sono assolutamente esclusi interventi invasivi tali da pregiudicare la caratteristica materica e morfologica delle strade e delle piazze del tessuto storico.
3. Per standardizzare le soluzioni, nel rispetto del carattere e dell’identità del paese e per uniformare le caratteristiche dimensionali, morfologiche e i materiali da utilizzare si precisa quanto segue:
 - I “*dehors non stagionali*” possono svilupparsi in adiacenza ad un prospetto dell’immobile dove insiste l’attività commerciale; può essere richiesta al massimo una superficie per l’occupazione di suolo pubblico pari a quella dell’esercizio commerciale cui inerisce e comunque fino ad un massimo di 50 mq. ;
 - Le tipologie da impiegare devono essere conformi alle *rappresentazioni grafiche tipo 1 e 2*, di cui all’Allegato “B” della Delibera di C.C. 18 del 26/06/2013, e improntate sulla semplicità di forma e trasparenza.
 - I “*dehors non stagionali*” devono essere indipendenti e distinti rispetto ad eventuali edifici con vincolo storico-architettonico;
 - La struttura portante in ferro, ghisa, acciaio o alluminio deve essere verniciata con tinta color marrone-ruggine.
 - I parapetti e tamponamenti laterali devono essere completamente in vetro antisfondamento trasparente (si escludono chiusure opache di qualsiasi materiale).
 - Gli eventuali tamponamenti laterali non fissi oltre ad essere trasparenti devono essere del tipo a libro/soffietto ovvero pieghevoli ed impacchettabili.
 - La chiusura superiore deve essere trasparente (in vetro, plexiglass, etc.) o qualora realizzata con materiali diversi, deve essere finita esternamente in rame. E’ ammessa la facoltà di installare il tamponamento superiore mobile.
 - L’ancoraggio a terra deve avvenire possibilmente in corrispondenza delle fughe della pavimentazione. Si escludono piedi sporgenti oltre il limite del perimetro concesso ed i medesimi non devono costituire ostacolo.
 - L’area può essere pavimentata con una pedana, da realizzarsi esclusivamente in presenza di piani inclinati o discontinui, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche.
 - Non sono ammesse scritte, decori o quant’altro possa diversificare la percezione visiva complessiva.

- Sono ammesse all'interno tende velate, tinta unita color avorio, gradazione dei marrone ovvero della tinta del prospetto del fabbricato cui si riferisce.
- E' consentita l'installazione di apparecchi riscaldanti omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza.
- Le luci di illuminazione non devono essere in contrasto e/o creare interferenza con l'arredo urbano e dovranno porsi in armonia cromatica e stilistica con quest'ultimo.

Articolo 55 - Criteri procedurali per l'installazione dei dehors non stagionali

1. Le singole richieste di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di "*dehors non stagionali*" devono essere illustrate alla Commissione Consiliare competente.
2. I dehors di carattere non stagionale sono assimilabili alla fattispecie delle opere pertinenziali (art. 8 comma 1 lettera l della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31 e succ.ve mm. ii.).
3. La realizzazione dei *dehors non stagionali* è soggetta a presentazione di pratica edilizia SCIA presso l'Ufficio Tecnico, previa valutazione ed espressione di parere della *Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio* e completa della specifica concessione di suolo pubblico rilasciata per detta finalità.
4. Trattandosi di interventi su suolo pubblico, l'installazione è subordinata all'obbligo relativo alla demolizione e rimessa in pristino del sito, entro il termine di scadenza della concessione amministrativa di occupazione di suolo pubblico di cui al Regolamento.
5. Contestualmente alla cessazione della concessione amministrativa di occupazione di suolo pubblico, decade il titolo abilitativo edilizio (SCIA).
6. La pratica dovrà contenere, oltre agli elaborati e documenti obbligatori, quanto di seguito dettagliato:
 - dichiarazione circa l'impegno a demolire l'opera pertinenziale e alla messa in pristino dei luoghi entro la data ultima di decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico, riportando lo status originario;
 - documentazione fotografica di dettaglio della pavimentazione oggetto dell'occupazione di suolo pubblico, con punti di ripresa in adeguata planimetria;
 - fidejussione bancaria o assicurativa ovvero deposito cauzionale di cui all'Art. 43 punto 6 del Regolamento, a garanzia della demolizione finale e rimessa in pristino del sito che saranno utilizzati dal Comune per ripristinare lo stato dei luoghi, qualora l'occupante non provveda direttamente ed a proprie spese entro la scadenza dei termini;
 - dichiarazione circa l'impegno alla rimozione del dehors qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
 - copertura assicurativa e dichiarazione di totale presa in carico di responsabilità in caso di danno o incidente a persone e/o cose eventualmente causati dai componenti dei "*dehors non stagionali*";
 - dichiarazione circa l'impegno ad assicurare pulizia e decoro delle aree interessate, pena la revoca e la sospensione della concessione.
7. E' obbligatorio e vincolante l'espressione del parere della Polizia Municipale affinché i *dehors non stagionali* non interferiscano con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali; inoltre non arrechino ostacolo alla visuale di sicurezza e non contrastino con le norme del Codice della Strada.

Articolo 56

Durata e rinnovo della concessione di suolo pubblico dei dehors non stagionali

1. Il termine ventennale di cui all'art. 45, comma 1, del presente Regolamento nel caso specifico dei *dehors non stagionali* viene ridotto. La durata massima della concessione di occupazione di suolo pubblico è prevista di anni 5 (cinque) rinnovabili. Eventuale rinnovo, come previsto dall'art. 49 del presente Regolamento, potrà essere concesso previo parere consultivo della Commissione Consiliare competente e dietro richiesta di rinnovo di concessione di suolo pubblico, la quale dovrà essere inoltrata almeno 180 giorni prima della scadenza.

Articolo 57 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari¹⁰;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma 2 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 58 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, come da allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 7 del 29/2/1996.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a.
5. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con apposita deliberazione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Articolo 59 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore. In particolare la

¹⁰ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di coperture con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
9. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area oggetto di ogni singolo atto.
10. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 60 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto¹¹.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 61 - Agevolazioni

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10% per la parte eccedente i mq. 1.000.
3. Per le occupazioni realizzate con manifestazioni o iniziative a carattere politico, il canone non si applica sui primi 10 mq. di area occupata.
4. Le agevolazioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 62 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) tutti i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché da privati nell'esecuzione di opere pubbliche regolarmente appaltate dagli Enti suddetti;
 - i) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune anche congiuntamente con altri Enti;

¹¹ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

- l) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a sette giorni al mese per ogni associazione o ente richiedente, realizzate nel Parco Giochi “Virginia Battistini” per manifestazioni ed iniziative culturali, celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, anche comportanti attività di vendita e/o somministrazione direttamente gestite dagli organizzatori; fermo restando il limite di cui sopra, le eventuali necessità di occupazione temporanee di altre aree pubbliche (vie, piazze, parcheggi, aree verdi, ecc..) saranno autorizzate dal Responsabile del servizio in conformità a quanto disposto dal comma 1, dell’art. 42;
- m) le occupazioni da chiunque effettuate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- n) le occupazioni per commercio itinerante, per sosta fino a 60 minuti, o altre occupazioni che si protraggono per non più di un’ora e che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- o) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- p) le occupazioni, permanenti e temporanee, con fioriere o piante ornamentali, purché non collocate a delimitazione di spazi di servizio;
- q) le occupazioni con griglie ed intercapedini, con dissuasori stradali e con qualsiasi tipo di insegna;
- r) le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- s) le occupazioni con tabelle che interessano la circolazione stradale;
- t) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- u) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d’acqua potabile o d’irrigazione di fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- v) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- w) le occupazioni di cui all’articolo 41, comma 6 ;
- x) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- y) le occupazioni, permanenti e temporanee, di sottosuolo e soprassuolo pubblico non contemplate nelle altre lettere del presente articolo, con esclusione delle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e di quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, e delle occupazioni con metanodotti e simili;
- z) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti.

Articolo 63

Criteri di determinazione e versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all’anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all’atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente del Comune con le modalità e rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL 193/2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate quadrimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 516,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. L'utente è tenuto a comunicare all'Ente l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. Il canone non è versato qualora esso sia inferiore ad Euro 12,00 per anno solare.

Articolo 64

Criteri di determinazione e versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 516,00.
4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Per le occupazioni "ricorrenti" di cui all'articolo 38, comma 5, del presente regolamento il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare entro la data prevista per l'inizio dell'occupazione medesima.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 65 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Ente provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Nei casi in cui al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sia stato notificato eventuale avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 con il quale vengano accertate somme dovute per annualità pregresse a titolo di canone e/o relative sanzioni ed interessi ancorché non definitivi, il pagamento viene sospeso e successivamente compensato. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione dell'organo giudiziale competente. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.
4. Non si dà luogo al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie in quanto compatibile.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi è inferiore ad € 16,00.

Articolo 67 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale vigente. Qualora il ritardo nel versamento sia inferiore a giorni 15 dalla scadenza si applica la sanzione del 10% del canone tardivamente versato.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. L'Ente, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le

modalità già stabilite per le Entrate Tributarie all'art. 20 del regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/05/2020.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 68 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 69 - Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 70 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle norme di legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Articolo 71 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti di graduazione di cui al precedente comma 2 e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.

Articolo 72 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, come da allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 7 del 29/02/1996.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
5. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con apposita deliberazione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Articolo 73 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, salvo frazionamento mensile per i periodi di occupazione iniziale e finale inferiori all'anno solare.
2. Sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono di natura temporanea e viene applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato in sede di approvazione delle tariffe da parte del competente organo di Giunta.
5. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 74 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale e dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 75 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 76 - Agevolazioni

1. Si applicano per quanto compatibili le agevolazioni di cui all'art. 61 del presente Regolamento
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 77 - Esenzioni

1. Si applicano per quanto compatibili le esenzioni di cui all'art. 62 del presente regolamento.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 78

Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. agli artt. 63 e 64 del presente regolamento.

Articolo 79

Accertamento e riscossione coattiva

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del presente regolamento.

Articolo 80 - Rimborsi e compensazioni

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 del presente regolamento.

Articolo 81 - Sanzioni

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del presente regolamento.